

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO

Sez. III Quater

- Roma -

**MOTIVI AGGIUNTI
AL RICORSO RG 9709/2024**

La sig.ra **Monica Crudu**, CF. CRDMNC76C70Z129R, nata in Romania il 30.03.1976 e residente a Cerveteri (RM) alla via Castel Fiorentino n. 2, rapp.ta e difesa giusta mandato su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto dagli Avv.ti Gianandrea Maria Perrella, CF. PRRGND82R18F839Y e Saverio Curcio, CF. CRCSV79R25F839N, con i quali ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo pec saveriocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it indicando per le comunicazioni anche l'indirizzo pec gianandreamariaperrella@legalmail.it, ed il numero di fax 081422355;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
- dei verbali di Commissione ed allegati, depositati in giudizio da parte resistente il giorno 11.10.2024, e conosciuti in pari data, limitatamente alla composizione della sottocommissione e nella parte in cui la prova orale della ricorrente è stata giudicata insufficiente all'esito dell'esame sostenuto innanzi alla II Sottocommissione, sessione del giorno 18.6.2024 ore 12;

FATTO

Come riepilogato nel corpo del ricorso introduttivo, la sig.ra Dunayevska ha partecipato al bando di concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il profilo professionale di Operatore Sociosanitario, indetto

dalla Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023.

Superata la prova pratica, la ricorrente sosteneva la prova orale il giorno 18.6.2024, alle ore 12, innanzi la II sottocommissione di esame.

La sera stessa, mediante la pubblicazione degli esiti esami sul sito della Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, apprendeva di non essere stata giudicata idonea.

A questo punto, con PEC del 17.7.2024, la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti per acquisire i verbali della Commissione e, più nel dettaglio, i verbali di valutazione della propria prova orale sostenuta come detto il giorno 18.6.2024.

L'Ente non forniva alcun riscontro, costringendo quindi la sig.ra Crudu a formulare anche ricorso ex art.116 c.p.a. avverso il silenzio, volto all'ottenimento della documentazione richiesta.

Infine, in uno alla memoria di costituzione depositata in data 11.10.2024, la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata produceva in unico *file* i verbali di Commissione relativi a tutte le prove svolte.

Tali atti, con particolare riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente il 18.6.2024 (pag. 23 e ss. del file) sono palesemente illegittimi, anche alla luce dei seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e succ. mod. int., in particolare degli artt. 10 e 16. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione e falsa applicazione delle procedure di gara come disciplinate dal Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023. Violazione dei principi di collegialità. Violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove concorsuali.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, si è denunciata la violazione del principio di collegialità, ed in particolare l'illegittima composizione della II sottocommissione esaminatrice nella sessione di esame orale del giorno 18.6.2024.

Si sono quindi richiamate le norme, con granitica giurisprudenza a supporto, che impongono la necessità del cd. collegio perfetto nelle fasi di esame e di valutazione dei candidati partecipanti ad un pubblico concorso.

Si è impugnato, inoltre, il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presente dal procuratore della ricorrente.

Ciò premesso, con la memoria di costituzione e i documenti depositati (soltanto) in corso di giudizio, la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha di fatto confermato la fondatezza delle doglianze di cui ai punti 1) e 1.1) del ricorso introduttivo.

Ed infatti, ha trovato puntuale riscontro la circostanza prospettata da questa difesa secondo cui **il Presidente unico di Commissione, dott. Alessandro Sili, ha illegittimamente ricoperto nello stesso momento la funzione di Presidente di ciascuna delle cinque singole sottocommissioni esaminatrici.**

Sul punto, sostiene controparte che non siano stati tempestivamente impugnati i decreti di nomina e di rettifica della Commissione, nn. 298 del 6.3.2024 e 503 del 23.4.2024 del 2024, paventando per l'effetto "finanche un profilo d'inammissibilità del ricorso".

La censura non coglie nel segno.

I suddetti decreti, infatti, non sono stati impugnati perché non si contesta in alcun modo quanto da essi stabilito, riguardo alla composizione delle sottocommissioni ed alla presenza di un unico presidente.

Ciò che si contesta, infatti, non è che il Presidente potesse presiedere tutte le singole commissioni – che anzi di per sé potrebbe essere parametro di imparzialità e garanzia di oggettività della valutazione – quanto il fatto che potesse svolgere detto compito contemporaneamente nel medesimo momento!

E di questa circostanza non vi è ovviamente traccia nei richiamati decreti nn. 298 e 503 del 2024.

In sintesi, in uno al ricorso introduttivo si era già documentalmente provato che in data 18.6.2024 avevano simultaneamente avuto luogo le prove orali innanzi la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta sottocommissione.

Dai verbali depositati dalla controparte, risulta altrettanto documentalmente provato che la sottocommissione che ha esaminato la sig.ra Crudu era composta da due membri, un segretario, più il **Presidente dott. Alessandro Sili – che faceva parte però nel medesimo momento anche delle altre quattro sottocommissioni esaminatrici!**

A meno che il dott. Sili non sia dotato del dono dell'ubiquità, risulta quindi clamorosamente smentita l'affermazione di parte resistente, secondo cui *“nessun dubbio può porsi sul fatto che la prova orale si sia svolta alla presenza anche del Presidente, il quale, come risulta per tabulas, ha sovrinteso il regolare svolgimento degli esami delle sottocommissioni*

all'uopo nominate dalla resistente”.

A scanso di equivoci, pare opportuno sottolineare, ad ogni modo, che il Presidente della Commissione non ha soltanto la funzione di sovrintendere al regolare svolgimento degli esami, ma ha invece il dovere - al pari, ed anzi forse ancor di più di tutti gli altri membri – di esaminare ogni candidato sottoposto alla sua valutazione, dall’inizio fino al termine della prova.

Le dedotte circostanze in fatto – in relazione alle quali pure si era chiesto di disporre istruttoria, non avendo la Fondazione Policlinico Tor Vergata assentito l’accesso agli atti - sono pacificamente ammesse dalla parte resistente, con valore sostanzialmente confessorio.

Del tutto inopportuna, poi, è l’argomentazione di controparte in ordine alla fede privilegiata di cui gode il verbale della Commissione esaminatrice, ed alla necessità nel caso di specie della proposizione di querela di falso.

Pare utile precisare, invero, che non si deduce affatto la falsità di quanto riportato nei verbali.

Si ritiene invece, che proprio da quanto ivi riportato – ovvero la presenza di un Commissario in più sottocommissioni nello stesso momento – derivi la violazione dell’art. 6 comma 3 del DPR n. 220 del 2001, a norma del quale la sottocommissione deve inderogabilmente essere composta da tre membri più un segretario.

Sul punto, si palesa evidente anche la violazione dell’art. 10, co. 2, D.P.R. 220/01, secondo cui *“La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle*

prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati”.

D'altronde, anche il successivo art. 16, co. 2, del richiamato D.P.R. dispone inequivocabilmente che *“L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”.*

Peraltro lo stesso bando di gara (art. 7) prevedeva la possibilità che fossero nominate una o più sottocommissioni, precisando tuttavia che dovessero essere riunite nella stessa composizione della commissione del concorso – ovvero alla presenza del presidente e di altri due membri.

Ed allora, occorre evidenziare l'esigenza inderogabile della presenza dell'intero collegio quanto meno durante lo svolgimento della prova orale, atteso che *“E' irrilevante la irregolare composizione della Commissione allorchè essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria, il che accade, per esempio, allorchè proceda agli incombeni relativi al momento dell'abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all'apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore. Infatti, in sede di operazioni concorsuali, non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima e valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce della prova scritta; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia*

espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 195/23).

E’ ormai consolidato l’orientamento secondo cui “nei pubblici concorsi il modus procedendi deve essere effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d’esame da correggere” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 997/16).

In ultima analisi, l’Ente resistente ritiene che il Presidente possa legittimamente prendere parte a diverse sottocommissioni nello stesso momento, esaminando e valutando quindi più candidati “saltellando” da un’aula virtuale ad un’altra.

Questa difesa sostiene, al contrario, che prendere parte a più sottocommissioni contemporaneamente equivale, in realtà, a non essere regolarmente presente a nessuna.

Ben precisandosi, infine, che l’illegittimità del modus operandi descritto – riguardante invero tutti i candidati, e non solo la ricorrente - sarebbe addirittura tale da travolgere l’intera procedura concorsuale.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus* discende dai motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile deriva poi dalla mancata idoneità e quindi alla ammissione in graduatoria del concorso “de qua”, di imminente pubblicazione, e può essere superato con la rinnovazione dello svolgimento

della prova orale e/o con l'ammissione con riserva alla graduatoria.

Con l'ulteriore annotazione che grave è il danno che patisce la ricorrente anche sotto il profilo della perdita di opportunità di lavoro e di arricchimento professionale.

P.Q.M.

SI CONCLUDE

Previa concessione di misure cautelari, per l'accoglimento del ricorso.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia si dichiara che gli spiegati motivi aggiunti non ampliano la causa petendi del ricorso originario, e non è dunque dovuto ulteriore contributo unificato.

Napoli, 6 novembre 2024

Avv. Gianandrea Maria Perrella

Avv. Saverio Curcio